



Tribunale Ordinario di Reggio Calabria
Prima Sezione Civile

***SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE***

Procedimento **2287/2026**

Promosso da [REDACTED]

Rappresentato dall'avv. PENNA FRANCESCO

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI CROTONE**

RESISTENTE

PUBBLICO MINISTERO in sede

INTERVENIENTE NECESSARIO

Il Giudice Designato

Visto il ricorso, proposto ai sensi **EX ART. 35-TER D.LGS. 25/2008 con istanza di autorizzazione a rimanere sul territorio nazionale ex art. 35 ter co. 2 d.lgs 25/2008**, avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Crotone **notificata in data 17.09.2026**, con la quale è stata rigettata per manifesta infondatezza la domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente, con attestazione dell'obbligo di rimpatrio;

ritenuto che l'istanza di autorizzazione a risiedere sia stata tempestivamente proposta con il ricorso introduttivo;

preso atto che il ricorso è stato notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 35 ter (Ministero presso la Commissione Territoriale e PM);

osservato che il Ministero dell'interno ha depositato tardivamente una memoria di costituzione con allegati documenti, chiedendo di essere rimesso in termini per asseriti disguidi nel deposito telematico di cui non ha fornito prova, (avendo prodotto stampa di schermate di errore nel deposito, ma non le pec, e non avendo provato di essersi attivata tempestivamente) sicchè l'istanza non può essere accolta;

CONSIDERATO che, in data 27 AGOSTO 2026, il Presidente della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale ha adottato la determina della tipologia di procedura di protezione internazionale ai sensi degli artt. 43 del Reg. Ue 2024/1348 in cui afferma

la sussistenza delle condizioni della procedura di asilo alla frontiera ai sensi dell'art. 43, par. 1, del Reg. UE 2024/1348 e, segnatamente, che si versa nell'ipotesi di cui alla lettera C, e che ricorrono le circostanze di cui all'art. 42, paragrafo 1, lett. J, per cui sussistono le condizioni di applicazione della **procedura accelerata obbligatoria alla frontiera**;

ritenuto che nello stesso provvedimento si dà atto che dallo screening form emerge la seguente vulnerabilità: il richiedente è asserita vittima della tratta di esseri umani e che è asserita vittima di torture, stupri, altre forme di violenza psicologica, fisica, sessuale, di genere;

RILEVATO che il considerando 17 del Regolamento procedure dispone che “*È possibile che*

taluni richiedenti necessitino di garanzie procedurali particolari, tra l'altro per motivi di età, genere, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, malattia o disturbi fisici o mentali gravi, anche conseguenti a tortura, stupro o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o a sfondo di genere. È necessario valutare se il richiedente necessita di garanzie procedurali particolari” e che il considerando 20 richiama l'opportunità di non sottoporre a procedure accelerate o di frontiera il ricorrente che necessita di garanzie procedurali particolari; che l'art. 21 del medesimo Regolamento, dopo aver disciplinato all'art. 20, la valutazione della necessità di garanzie procedurali particolari, prevede: “1. *Al richiedente individuato come persona che necessita di garanzie procedurali particolari è fornito il necessario sostegno atto a consentirgli di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dal presente regolamento per tutta la durata della procedura di protezione internazionale. 2. Qualora l'autorità accertante, anche sulla base della valutazione di un'altra autorità nazionale pertinente, ritenga che non possa essere fornito il necessario sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo nell'ambito della procedura d'esame accelerata di cui all'articolo 42 o della procedura di frontiera di cui all'articolo 43, prestando particolare attenzione alle vittime di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere, essa non applica o cessa di applicare dette procedure al richiedente*”; che l'art. 53, paragrafo 2., dispone: “Lo Stato membro non applica o cessa in qualsiasi fase di applicare la procedura di frontiera quando: [...] b) non può essere fornito il sostegno necessario ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, compresi i minori, a norma del capo IV della direttiva (UE) 2024/1346 nei luoghi di cui all'articolo 54; c) i richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari non possono ricevere il sostegno necessario nei luoghi di cui all'articolo 54; d) sussistono rilevanti motivi medici per non applicare la procedura di frontiera, compresi motivi di salute mentale; [...]”;

considerato che nella determina summenzionata ci si limita a dare atto che il richiedente è stato assegnato ad un centro di accoglienza, gestito dalla Croce Rossa e quindi dotato di supporto medico e psicologico adeguato, ma in atti non è presente alcun documento che comprovi che tale previsione abbia ricevuto effettiva concretizzazione;

ritenuto, altresì, che nella determina si dà atto che l'audizione sarebbe stata svolta da un funzionario esperto con specifica formazione con riferimento ai soggetti vulnerabili e coadiuvato da un interprete, anch'esso di esperienza; che, tuttavia, dall'esame del verbale non emerge se ciò sia avvenuto e, anzi, dallo stesso risulta che nessuna domanda sia stata posta per indagare tali aspetti e per valutare la condizione di vulnerabilità lamentata, soprattutto a fronte della dichiarazione del richiedente di essere stato picchiato in Libia;

RITENUTO che - a prescindere da ogni altra considerazione in merito agli altri vizi sollevati dalla difesa del ricorrente - occorre tuttavia considerare che la Commissione territoriale in sede di audizione avrebbe dovuto, a fronte di un ricorrente che ha allegato di avere subito gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale, approfondire la natura di tale vulnerabilità e le cause, trattandosi di elementi non solo significativi al fine del riconoscimento di protezione nazionale o internazionale (cfr., da ultimo, Cass. 1441/2026 e 3042/26) ma anche al fine di verificare se

continuare con la procedura accelerata di frontiera; di contro, tali aspetti non sono stati approfonditi in sede di audizione (nessuna domanda è stata posta al riguardo) e non se ne dà conto nel provvedimento impugnato;

CONSIDERATO che le norme sopra riportate nel prevedere anche la cessazione di una procedura accelerata o di frontiera già avviata richiamano implicitamente l'esigenza di un costante monitoraggio della condizione di vulnerabilità e della (eventuale sopravvenienza di) necessità di garanzie procedurali particolari, costante monitoraggio di cui la Commissione territoriale dovrà dar conto;

RITENUTO, pertanto, che la valutazione congiunta del verbale di audizione e del provvedimento impugnato non consenta di ritenere, da parte dell'autorità amministrativa, monitorata ed approfondita la condizione di vulnerabilità di cui, si ribadisce, non viene fatto alcun cenno, sicchè non vi sono elementi dai quali desumere che sia stata effettivamente rivalutata, dall'audizione in avanti, la condizione di vulnerabilità del richiedente;

Considerato che, poichè, secondo Cass. SS.UU. n. 11399/2024, la deroga al principio generale di sospensione automatica opera esclusivamente in presenza di una procedura accelerata correttamente svolta in tutte le sue articolazioni procedimentali, il giudice è tenuto a verificare preliminarmente la sussistenza di tali presupposti, indipendentemente dalle deduzioni delle parti; di conseguenza, l'aver proseguito la procedura accelerata di frontiera omettendo, dall'audizione in avanti, la puntuale e personalizzata valutazione della vulnerabilità e il suo impatto sulla procedura adottata consente di affermare che quest'ultima non sia stata correttamente attuata;

ritenuto che la procedura vada riqualificata come procedura ordinaria, dovendo trovare applicazione l'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008 e non l'art. 35-ter del medesimo decreto legislativo, con conseguente effetto sospensivo automatico, non ricorrendo l'eccezione prevista dall'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348;

PQM

1) dà atto dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura accelerata di frontiera;

2) dispone la conversione del rito dall'art. 35-ter all'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008;

3) dichiara che il provvedimento impugnato deve considerarsi automaticamente sospeso per effetto della proposizione del ricorso e per tutta la durata del processo

DISPONE:

1. la **notifica** del ricorso al Ministero dell'Interno presso la Commissione Territoriale che ha adottato l'atto impugnato, la quale:

- **potrà** depositare, **ENTRO 20 giorni** dalla notificazione, una nota difensiva;
- **dovrà** trasmettere, entro lo stesso termine, copia della domanda di Protezione Internazionale, del verbale e dell'intera documentazione comunque acquisita, ivi compresa l'indicazione della documentazione sulla situazione socio-economica del Paese di provenienza;

1. la **trasmissione** del ricorso al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni rilevando l'eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria;

AVVISA il ricorrente che può depositare una nota difensiva ENTRO i 20 giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra

FISSA udienza innanzi a sé per il giorno 26 aprile 2027 ore 12:15

Reggio Calabria, lì 17/10/2026

Il GIUDICE DESIGNATO

